

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

il comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010, n. 176), prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, e le progressioni di carriere comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

in data 9 giugno 2011, in risposta all'interpellanza urgente al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2-01113, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti ha chiarito, a nome del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati e da professore straordinario ad ordinario

devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito e che, non trattandosi peraltro di adeguamenti stipendiali automatici, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia al fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale;

in data 15 settembre 2011, in risposta all'interpellanza urgente 2-01186, indirizzata sia al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia al Ministro dell'economia e delle finanze, il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza ha ribadito, a nome di entrambi i Ministeri, la non applicabilità della citata disposizione alle progressioni economiche dovute ai ricercatori universitari e ai professori associati che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, ed ai professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, perché tali passaggi devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma come atti di conferma nel ruolo già acquisito;

in risposta alla prima interpellanza, in cui si chiedeva di emanare una circolare interpretativa che dipanasse i dubbi degli atenei in merito all'applicazione del «blocco stipendiale», il Ministero aveva chiarito in via preliminare che l'applicabilità per le università di disposizioni emanate con circolare è espressamente esclusa dall'articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo la quale, a garanzia del principi di autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento; pertanto, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di una circolare di tipo interpretativo, volta a dettare una determinata applicazione delle disposizioni di legge, si esporrebbe a possibili censure, anche sul piano della legittimità;

nonostante tale precisazione, e nonostante la chiarezza delle risposte fornite dai Ministeri interpellati agli atti di indirizzo e controllo sopra citati, la maggior parte degli atenei continua a dichiararsi «in attesa di un documento ufficiale» da parte di tali Ministeri e a negare gli effetti economici dei passaggi da ricercatore o professore associato non confermati a confermati a da professore straordinario ad ordinario;

la Rete29Aprile, una rete nazionale di ricercatori delle principali università italiane, ha diramato il 24 ottobre 2011 un comunicato in cui si afferma che dopo numerose sollecitazioni, anche da parte della conferenza dei rettori delle università italiane, è stato preannunciato un incontro tra

rappresentati del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per definire l'attesa «nota illustrativa» sulla questione; secondo altre fonti, il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Ispettore Generale Capo del Ministero dell'economia e delle finanze, si sarebbero impegnati a predisporre sulla questione una nota scritta che sarebbe ora in fase di elaborazione da parte di una «commissione di tecnici» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;

oltre a quanto rilevato riguardo al riconoscimento dei profili economici connessi alla «conferma», alcuni atenei, in occasione della conferma o del passaggio ad un diverso ruolo, hanno deciso di non riconoscere gli aumenti stipendiali dovuti alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 o di differire gli effetti della ricostruzione al 1o gennaio 2014, sebbene a prima vista tale decisione non trovi un fondamento legislativo né nel citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 122 del 2010 né tanto meno nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, la quale all'articolo 8, comma 2, prevede «l'eliminazione della ricostruzione della carriera e della conseguente rivalutazione del trattamento iniziale» in diretta connessione con «l'abolizione del periodo di straordinario e di conferma» e non può dunque con tutta evidenza essere applicata a ricercatori o professori universitari inquadrati nel regime previgente; quest'ultima norma è peraltro in attesa di trovare attuazione mediante un apposito regolamento -:

se corrisponda al vero che una commissione tecnica di cui fanno parte funzionari o dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze stia verificando la correttezza di quanto il Governo, anche mediante la citata risposta all'interpellanza urgente 2-01186 fornita a nome del medesimo Ministero, ha già chiarito in Parlamento, accogliendo i ben precisi argomenti di carattere giuridico esposti dai proponenti nelle due interpellanze;

se non si ritenga che le indicazioni già fornite dal Governo al Parlamento in sede di risposta alle interpellanze citate debbano essere ritenute sufficienti per fugare ogni dubbio interpretativo circa la non applicabilità da parte dagli atenei del blocco delle progressioni economiche al caso dei ricercatori universitari e dei professori associati che ottengono la conferma nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, e dei professori straordinari che divengono ordinari nel corso dello stesso periodo, ovvero se si ritenga corretto sul piano dei rapporti tra Governo e Parlamento che un comitato tecnico costituito da funzionari e dirigenti ministeriali sia chiamato ad esprimersi nuovamente sulla stessa materia, entrando eventualmente in contrasto con quanto già dichiarato dal Governo in Parlamento e, ove non lo si ritenesse corretto, come appare evidente agli interpellanti, se non si intendano adottare i provvedimenti conseguenti, anche nei confronti di coloro che abbiano agito eventualmente andando aldilà delle intenzioni del Governo;

se il Governo non ritenga di dover chiarire i suoi intendimenti riguardo all'ulteriore problema interpretativo richiamato in premessa riguardo all'applicabilità del blocco degli incrementi stipendiali disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dalle richiamate norme contenute nell'articolo 8, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ricostruzione della carriera dei ricercatori e professori universitari entrati o confermati nel ruolo nel quadro della disciplina previgente alla citata legge n. 240 del 2010.

(2-01263)

«Vassallo, Ghizzoni, Madia, Vannucci, Narducci, Bratti, De Torre, Froner, Nicolais, Lo Moro, Martella, Ciriello, Maran, Gentiloni Silveri, Naccarato, Marco Carra, Mosca, La Forgia, Andrea Orlando, Zampa, Berretta, Esposito, Bachelet, Lenzi, Pes, Pedoto, Arturo Mario Luigi Parisi, Recchia, Garofani, Motta, Melis, Bobba, Ferrari, Siragusa, Schirru, Amici, Barbi, Merloni, Federico Testa, Mogherini Rebesani».